

COMUNE DI VENEZIA

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

Regolamento

Approvato con la seduta del 10 ottobre 2005

Articolo 1 – Composizione del Comitato

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, di seguito denominato Comitato, costituito ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali stipulato il 22.01.2004, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'articolo 25 del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali stipulato il 01.04.1999.
2. Il Comitato, nominato con provvedimento del Direttore Generale, è composto da:
 - a) un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali stipulato il 22.01.2004;
 - b) un numero di componenti pari a quello di cui alla lettera a) in rappresentanza del Comune, scelti tra i dipendenti comunali.
3. Ferma restando la composizione paritetica, del Comitato fa altresì parte un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, costituito presso il Comune di Venezia ai sensi del d. lgs. n. 29/19993 ed ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto il 23.12.1999 e dell'art. 19 del C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto il 14.09.2000, designato da quest'ultimo allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
4. Per ogni componente titolare è nominato un supplente per i casi di temporanea assenza o impedimento.
5. Nella riunione di insediamento il Comitato nomina tra i suoi componenti il Presidente, che viene scelto tra i rappresentanti del Comune e il Vicepresidente, per i casi di temporanea assenza o impedimento del Presidente, che viene scelto tra i componenti della parte sindacale.
6. Il segretario viene individuato dall'Amministrazione Comunale, al di fuori dei Componenti del Comitato, tra i dipendenti del Comune di Venezia.

Articolo 2 – Partecipazione al Comitato e durata dell'incarico

1. Il Comitato dura in carica un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato.
2. I Componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico.
3. In caso di dimissioni volontarie o di cessazione dal servizio o in ogni altra situazione di impedimento non temporaneo, il componente interessato deve dare immediata comunicazione al Presidente che ne chiede la sostituzione.
4. L'assenza non giustificata da parte del componente per tre sedute in un biennio comporta la possibilità per il Presidente del Comitato di fare una segnalazione al soggetto che li ha designati.
5. Alle Sedute del Comitato possono assistere anche i componenti supplenti.

Art. 3 – Compiti del Comitato

1. Il Comitato svolge i compiti previsti dall'art. 8, commi 3, 4, 5, del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali stipulato il 22.01.2004. In particolare esso ha il compito di:
 - a) raccogliere i dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nell'ambito degli uffici comunali, attraverso le strutture dell'amministrazione, il consigliere di fiducia ed anche avvalendosi di soggetti esterni di qualificata esperienza nella materia;
 - b) individuare le possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possono determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 - c) formulare proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
 - d) formulare proposte per la definizione del codice di condotta;
 - e) proporre, in relazione all'attività di prevenzione, nell'ambito dei piani generali per la formazione previsti dall'articolo 23 del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali stipulato il 01.01.1999, idonei interventi informativi e formativi del personale al fine di promuovere la conoscenza del fenomeno e la diffusione di una cultura organizzativa che favorisca la coesione e la solidarietà tra i dipendenti.
2. Il Comitato, nello svolgimento delle proprie attività, promuove la collaborazione con altri soggetti e organismi che operano nella materia.
3. Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate all'Amministrazione Comunale per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, l'istituzione della figura del consigliere di fiducia, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture già esistenti, nonché la definizione del codice di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali stipulato il 22.01.2004.
4. Il Comitato predisporre una relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Direttore Generale ed alle Organizzazioni Sindacali.

Articolo 4 – Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce di norma ogni bimestre, previa convocazione ai sensi del successivo comma 2; può essere altresì convocato su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta motivata di almeno quattro componenti.
2. La convocazione è effettuata a cura del Presidente con e-mail, telefax ovvero con qualsiasi altra forma giuridicamente idonea, è rivolta ai singoli componenti almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti (quorum strutturale) e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti (quorum funzionale). A parità di voti prevale il voto del Presidente.

- 4 Ogni riunione del Comitato è verbalizzata dal segretario; il verbale deve contenere l'indicazione dei componenti presenti e, in forma sintetica, gli argomenti trattati e le decisioni assunte con l'indicazione dei voti espressi e delle eventuali dichiarazioni dei componenti che ne richiedano la verbalizzazione.
- 5 Il segretario cura la custodia dei verbali e ne trasmette tempestivamente in via riservata copia ai componenti.

Articolo 5 – Attività del Comitato

- 1 Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
- 2 Ai membri del Comitato designati dall'Amministrazione e dipendenti della stessa si applicano, per l'attività da svolgere all'esterno della sede ordinaria del proprio lavoro, gli istituti contrattuali previsti per il personale dipendente.
- 3 Per lo svolgimento dei compiti assegnati, attraverso le strutture competenti, il Comune di Venezia garantisce al Comitato, su apposita richiesta, il supporto necessario.

Articolo 6 – Tutela della privacy e norma deontologica

- 1 Il Comitato svolge i propri compiti nel rispetto del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela della privacy delle persone e di altri soggetti e di trattamento dei dati personali forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività svolte.
- 2 I dati sono trattati dal Comitato esclusivamente per finalità connesse all'attività istituzionale della stesso.
- 3 Ciascun membro del Comitato è tenuto al segreto circa fatti o notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa o comunque in relazione alla qualità di componente del Comitato.

Articolo 7 – Approvazione e modifica del Regolamento

- 1 Per l'approvazione e modifica de regolamento è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti (*quorum strutturale*) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (*quorum funzionale*). A parità di voto prevale il voto del Presidente.